



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Disposizioni a tutela della sicurezza e vivibilità urbana ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4 bis, del DLgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

IL SINDACO

Premesso che

la città di Napoli, anche in concomitanza con il progressivo venir meno delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica, è interessata da una forte recrudescenza del fenomeno della movida e dei suoi effetti più distorsivi che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, nonché gravi forme di delinquenza (cd "malamovida");

tale fenomeno ha riguardato in particolar modo alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna, dove numerose persone stazionano all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate;

si tratta di strade caratterizzate da una presenza massiccia, altamente concentrata, di esercizi commerciali, in sede fissa e mobile, di somministrazione di alimenti e bevande, che prevalentemente praticano l'asporto di bevande alcoliche e/o al cui interno sempre meno di frequente si procede al consumo delle stesse, con conseguente elevato rischio di affollamenti;

la proliferazione di tali locali ha determinato l'aumento altrettanto esponenziale dei frequentatori, tra i quali sempre più numerosi sono i giovanissimi e gli adolescenti, che fino a tarda notte assediano e affollano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendo uso di bevande alcoliche;

Dato atto che

le zone interessate dalla movida cittadina risultano teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole peggioramento delle condizioni di vivibilità cittadina;

il consumo smodato di bevande alcoliche su aree pubbliche infatti causa il verificarsi di pericolosi episodi di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete, ed, incrementando lo stato di euforia degli avventori, spesso sfocia, come accaduto nei giorni passati, in comportamenti aggressivi con conseguenti risse e potenziale pericolo per la pubblica incolumità dei passanti;

quanto innanzi descritto avviene soprattutto durante i giorni festivi e nei fine settimana;

Rilevato che

nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione tra amministrazioni centrali ed istituzioni locali nella gestione della sicurezza urbana, in data 20/01/2022, alla presenza del Ministro dell'Interno, il Sindaco di Napoli ha sottoscritto con il Prefetto di Napoli ed il Presidente della Regione Campania l'Accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata e per lo sviluppo della città di Napoli;

l'art. 10 di detto Accordo, denominato "Ordinanze sindacali e regolamentazione orari di chiusura di esercizi pubblici di intrattenimento notturno", nel premettere al primo comma che *"Il divertimento notturno, caratterizzato dalla presenza di migliaia di giovani nel centro cittadino, deve trovare valide forme di contenimento con il contrasto ad ogni condotta*

illecita, a situazioni di grave incuria o degrado del territorio o al pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti", stabilisce che l'Amministrazione comunale si impegna a valutare l'adozione di apposite ordinanze sindacali in materia di orari di chiusura degli esercizi pubblici di intrattenimento notturno;

Considerato che

con nota PG/2022/95765 il Comandante della Polizia Locale, sulla scorta dei rapporti ricevuti dai responsabili di reparto di diverse Unità Operative dislocate sul territorio, ha confermato le problematiche legate al fenomeno della movida cittadina innanzi descritte ed ha riferito che *le maggiori criticità, connesse a situazioni di degrado e comportamenti scorretti, anche dovuti al consumo di alcol, iniziano a manifestarsi già dopo la mezzanotte a seguito del verificarsi di un cambio di tipologia di avventori che, con assembramenti spontanei, assumono comportamenti allarmanti che raggiungono il culmine dalle ore 1:00 e fino alle 2:00. Tali circostanze divengono poi non concretamente controllabili per le evidenti ricadute sull'ordine pubblico e anche per la sproporzione tra il numero di avventori e gli operatoti di polizia deputati al controllo;*

dalla citata nota e dai rapporti redatti dai responsabili delle U.O. della Polizia Locale di Chiaia, Vomero ed Avvocata emerge che gli assembramenti determinati dalla movida, oltre che al degrado, al turbamento della pubblica quiete ed a frequenti episodi di violenza, generano fenomeni di incontrollabilità e congestione delle strade con conseguenti profili di pericolo in termini di sicurezza, di ordine pubblico e impossibilità di tempestivo intervento in caso di emergenza;

le circostanze di degrado ed incuria descritte in premessa sono confermate altresì dalla relazione prot. n. 5612/22 dell'11/02/2022 fatta pervenire da A.s.i.a. spa da cui emerge che *in talune zone della città, ivi elencate, la viabilità è compromessa dalla presenza fino a notte inoltrata di persone a piedi e sosta selvaggia di autoveicoli e motoveicoli, impossibilitando il passaggio degli automezzi per la raccolta rifiuti prima delle ore 4:00; che i frequentatori dei locali presenti nelle zone sopracitate si fermano a bere drink nelle strade lasciando una distesa di bicchieri di plastica e di bottiglie di vetro su aiuole, fioriere, panchine, marciapiedi, scale e monumenti; e che alcuni utenti, anche alterati dall'abuso di alcol, urinano lungo le strade privilegiando vicoli o angoli nascosti, a volte in prossimità di ingressi di abitazioni o di istituti scolastici, determinando cattivi odori e compromettendo le condizioni igienico - sanitarie, per ripristinare le quali non è sempre possibile effettuare tempestivamente servizi di lavaggio e sanificazione;*

Ritenuto pertanto che

le circostanze di cui innanzi determinano, oltre ai cennati profili di lesione alla quiete ed alla sicurezza urbana, situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

i descritti fenomeni di aggregazione notturna determinano altresì forte insicurezza e disagio per i cittadini, oltre che un grave turbamento della tranquillità e del riposo dei residenti, cui è finanche reso meno agevole l'accesso alle abitazioni e la fruizione degli spazi pubblici;

ragionevolmente con l'avvento della stagione più mite tali fenomeni di aggregazione notturna subiranno un ulteriore sensibile incremento, specie nelle ore più tarde;

Preso atto che

i descritti fenomeni di "*malamovida*", gravemente lesivi del decoro e della vivibilità urbana, nonché della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, in quanto ravvisati da tutte le altre forze dell'ordine, sono stati attentamente discussi ed esaminati più volte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare nelle ultime due riunioni del 3 e del 9 febbraio 2022, cui hanno partecipato il Prefetto di Napoli, e, tra gli altri, il Sindaco e gli Assessori comunali alla Legalità e alle Attività Produttive, nonché i vertici delle Forze dell'Ordine;

in tali occasioni è stata valutata e condivisa la necessità di adottare misure restrittive, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4 bis, del DLgs. 267/2000, finalizzate al controllo e

alla regolamentazione degli accessi nei luoghi cittadini di maggiore afflusso dove si concentra la movida, segnati dalla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio, disturbo della quiete e da una radicata fenomenologia di vendita indiscriminata di sostanze alcoliche;

trattasi di misure volte ad arginare gli effetti distorsivi più allarmanti della movida che, proprio a seguito dell'abuso di bevande alcoliche, si accentuano con evidente recrudescenza nelle ore notturne, perdurando finanche sino alle prime ore del mattino, quando i controlli esercitati dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale non possono sortire effetti risolutivi a causa della evidente sproporzione tra il numero degli avventori dei locali notturni e gli organi deputati al controllo;

all'esito dell'ultima riunione del Comitato provinciale, in cui è stata condivisa la necessità di emanare un'ordinanza sindacale per le finalità di cui sopra, il Prefetto di Napoli ha fatto pervenire al Comune di Napoli i dati riepilogativi sulle attività svolte dalle Forze dell'Ordine nelle aree interessate dal fenomeno della movida;

Ritenuto pertanto che,

per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà di cui sopra, determinati anche in molti casi dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea, un provvedimento extra ordinem che disciplini gli orari di chiusura di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, nonché per gli esercizi di vicinato gli orari di vendita di bevande alcoliche da asporto;

Valutato che

le disposizioni in parola consentono di contemperare gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone;

dalla situazione sopra descritta emergono anche i requisiti della contingibilità, in quanto l'intensità del pericolo e il suo livello di eccezionale gravità sono tali da non consentire il ricorso a strumenti giuridici ordinari in grado di prevenire i fenomeni innanzi descritti, e dell'urgenza per l'impellente necessità di adottare con immediatezza, e senza possibilità di differimento, un provvedimento di natura cautelare volto a superare situazioni di degrado e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della sicurezza urbana e finalizzato a prevenire ulteriori condotte violente e criminose;

Ritenuto inoltre che

essendo il fenomeno della "*malamovida*" fortemente diffuso, è necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magneti per i turisti;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4 bis, del DLgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

I N D I V I D U A

le seguenti aree della città dove sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni di aggregazione, incidenti sulla vivibilità e sulla quiete pubblica:

Chiaia/Posillipo: via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia, P.zza San Pasquale a Chiaia, via Carducci, via Bausan, via Posillipo, via Ferdinando Russo, Discesa Marechiaro,

Discesa Gaiola, Via Petrarca, P.zza San Luigi, via Chiaia, via Carducci, Gradoni di Chiaia, Salita Sant'Anna di Palazzo, Via Nardones, via Carlo De Cesare, via Mergellina, via Caracciolo, via G. Martucci, viale Dhorn, via Chiatamone, via Orsini, via Filangieri, via dei Mille, via Vittoria Colonna, Riviera di Chiaia, p.zza Vittoria

Bagnoli: Discesa Coroglio, via Coroglio, P.zza Bagnoli, via Bagnoli, via Di Pozzuoli, via Caio Duilio, via Nisida

Vomero: via A. Falcone, via Merliani, via Morghen, via Mattia Preti, San Martino, p.zza Vanvitelli, via Kerbaker, p.zza Fuga, p.zza Medaglie d'oro

Centro storico: p.zza Bellini, via Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, via San Sebastiano, vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, via Santa Chiara, via Candelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, via Enrico de Marinis, via Mezzocannone, vico Pallonetto Santa Chiara, p.tta Nilo, via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagio dei Librai, p.zza Monteoliveto, p.zza del Gesù, via Port'Alba, p.zza Dante, via D. Capitelli, via Cisterna Dell'Olio, Largo Teodoro Monticelli, p.zza Santa Maria La Nova, p.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, Calata Trinità Maggiore, p.zza Miraglia, via San Domenico, vico San Domenico, Via Monteoliveto, p.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, via Carrozzeri a Monteoliveto, via Diaz, via Cesare Battisti, p.zza Maio di Porto, via Sedile di Porto, via Spadari, via Schilizzi, via Pessina, Largo Corpo di Napoli, via Placido Pasquale, via Speranzella, vico Lungo Gelso, vico Tre Re a Toledo, vico Teatro Nuovo, vico Tre Regine, vico Trinità degli Spagnoli, p.zza Carlo III

Ferrovia: p.zza G. Garibaldi, p.zza Principe Umberto, p.zza Nazionale.

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 17 febbraio 2022 e limitatamente alle aree innanzi individuate:

1) L'orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito:

- dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;

- il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso.

In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.

2) Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 24:00.

3) E' fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all'esterno dei locali.

4) E' fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23.00.

DISPONE

1. che i trasgressori di quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **25,00** a **500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
2. che i trasgressori di quanto previsto al punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **25,00** a **500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
3. che i trasgressori di quanto previsto al punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **25,00** a **500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
4. che i trasgressori di quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **25,00** a **500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
5. Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: **su segnalazione dell'Ufficio accertatore**, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l'applicazione della misura della **sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni**, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

D I S P O N E

Le misure adottate con la presente ordinanza resteranno in vigore per la durata di mesi quattro a decorrere dalla data sopra indicata.

La presente ordinanza va trasmessa agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nonché sul sito web istituzionale e, a cura dell'Assessorato alle Attività Produttive, ne sia data massima divulgazione presso le Associazioni degli esercenti.

Il presente atto è altresì notificato al Prefetto ed al Questore di Napoli affinché dispongano le misure ritenute necessarie per garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza per le Forze dell'ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005